

D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5841

Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati e per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - L.r. 26/93, art. 47, comma 1, lett. A) e B) e comma 2

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» ed in particolare l'art. 26 «Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria»;
- la legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» ed in particolare l'art. 47 «Indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita e nell'esercizio dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 «Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città Metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 «Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)»;
- la legge regionale 25 marzo 2016, n. 7 «Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della l.r. 19/2015 e all'articolo 3 della l.r. 32/2015», che prevede la vigenza dei provvedimenti adottati in base alle disposizioni della l.r. 26/93, tra cui le disposizioni provinciali in materia di indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole;
- la d.g.r. 30 marzo 2016, n. 4998 «Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934.» che stabilisce che le funzioni in materia di caccia di cui all'allegato A della l.r. 19/2015 e della l.r. 32/2015, sopra citate, dalla data del 1° aprile 2016 siano esercitate da Regione Lombardia, e che, in merito all'indennizzo danni prodotti dalla fauna selvatica e domestica inselvatichita, le Province e la Città metropolitana di Milano provvedano alla liquidazione dei danni denunciati fino alla data del 31 marzo 2016;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 Aiuti «de minimis», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

Dato atto che con deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2016 è stato istituito un Tavolo Tecnico tra le Regioni e i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole per l'approfondimento delle problematiche connesse all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, anche al fine di una rivisitazione della normativa nazionale, che consenta alle regioni di determinarsi nel pieno rispetto delle sopravvenute disposizioni comunitarie;

Attesa la necessità, in assenza del predetto adeguamento legislativo statale e di specifiche indicazioni governative, di dare continuità ai dettati normativi nazionali e regionali tuttora vigenti nel rispetto delle disposizioni comunitarie;

Considerato che l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, unitamente all'attività di prevenzione degli stessi,

possano contribuire efficacemente alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale;

Attesa la necessità, per le domande relative all'indennizzo e alla concessione di contributi per interventi di prevenzione dei danni di cui all'art. 47 comma 1, lett. a) e b), e comma 2, della l.r. 26/93 presentate successivamente al 31 marzo 2016, di:

- prevedere criteri e modalità uniformi per il territorio di competenza regionale per gli effetti dell'art. 2 della l.r. 26/93;
- concedere ed erogare le relative risorse ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo, che stabilisce che il contributo complessivo degli importi *de minimis* erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

Ritenuto conseguentemente di approvare i criteri e le modalità riportati negli Allegati 1 e 2, entrambi parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Valutato, al fine di favorire l'adeguata conoscenza delle nuove regole da parte dei potenziali beneficiari, di fissare al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dei criteri e modalità di cui ai citati Allegati e di determinare che, per le domande presentate fino al 31 dicembre 2016, continuano a trovare applicazione i provvedimenti provinciali assunti in attuazione dell'art. 47 della l.r. 26/93;

Dato atto che, ai fini della corretta applicazione del regolamento (UE) 1408/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:

- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti;

Valutato di:

- concedere ed erogare esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile gli indennizzi e i contributi, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- escludere dalla concessione dell'indennizzo e del contributo le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- escludere dalla erogazione dell'indennizzo e del contributo le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Ritenuto, pertanto, di prevedere che nella succitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà i soggetti richiedenti attestino altresì:

- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- di non rientrare tra imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

Accertato che il capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agrico-

Serie Ordinaria n. 47 - Mercoledì 23 novembre 2016

le da fauna selvatica» per l'anno 2016 presenta la disponibilità necessaria a coprire l'ammontare complessivo della quota di indennizzi e contributi a carico della Regione delle domande presentate a partire dal 1° aprile 2016 ed istruite positivamente al 31 ottobre 2016, al netto di eventuali riduzioni dovute al rispetto del regolamento (UE) 1408/2013;

Ritenuto di procedere alla liquidazione delle domande presentate a partire dal 1° aprile 2016 e istruite positivamente al 31 ottobre 2016 dalle competenti strutture degli Uffici Territoriali Regionali (in seguito UTR) in applicazione dei provvedimenti provinciali vigenti per effetto della l.r. 7/2016, con risorse a valere sull'esercizio finanziario 2016;

Preso atto che le domande presentate nel 2016 e non ancora istruite alla data del 31 ottobre dello stesso anno saranno liquidate, nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio 2017;

Atteso che, ai fini della liquidazione delle risorse nel rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, le domande di indennizzo e di contributo:

- già presentate alla data di pubblicazione del presente provvedimento dovranno essere integrate con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra richiamata, da trasmettersi agli UTR entro il 12 dicembre 2016, pena la non ammissibilità delle domande;
- presentate nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 dicembre 2016 dovranno essere corredate o integrate entro il 31 dicembre 2016 con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sopra richiamata, pena la non ammissibilità delle domande;

Valutato che le domande presentate dal 1° gennaio 2017 e successivi ed istruite positivamente dagli UTR entro il 30 settembre di ciascun anno saranno liquidate al beneficiario finale, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, entro l'esercizio finanziario di competenza;

Valutato che, nel caso in cui le risorse disponibili sugli esercizi futuri non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle domande presentate e non ancora istruite al 31 ottobre 2016 e successivi, si procederà alla liquidazione ridotta proporzionalmente in egual misura;

Valutato di:

- fissare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b) della l.r. 26/93, nel dieci per cento degli importi liquidabili la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia qualora i danni o gli interventi di prevenzione siano localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza;
- prevedere che gli indennizzi e i contributi verranno erogati ai beneficiari dai comitati di gestione degli Ambiti Territoriali e dei Comprensori Alpini di Caccia, sulla base delle istruttorie, comprensive dei controlli finalizzati al rispetto del regolamento (UE) 1408/2013, effettuate dagli UTR;

Preso atto che i contenuti della presente deliberazione in data 2 novembre 2016 sono stati valutati positivamente dal Comitato aiuti di Stato di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 14.07/2015, n. X/3839 «XII Provvedimento Organizzativo 2015» allegato F nonché decreto n. 8060 del 05 ottobre 2015 «Individuazione dei componenti fissi del comitato di valutazione aiuti di stato di cui alla d.g.r. 3839 del 14 luglio 2015»;

Dato atto che le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, in attuazione dell'art. 47 comma 1, lett. a) e b), e comma 2, della l.r. 26/93, l'Allegato 1 «Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47», e l'Allegato 2 «Criteri e modalità per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo dalle specie di fauna selvatica e fauna domestica inselvatichita, tutelata ai sensi dell'art. 2 della l. 157/92 - l.r. 26/93, art. 47», entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, per il territorio di competenza regionale per gli effetti dell'art. 2 della l.r. 26/93, le istruttorie delle domande per l'indennizzo e l'erogazione di contributi per la prevenzione dei

danni di cui all'art. 47, comma 1, lett. a) e b) e comma 2 della l.r. 26/93 siano effettuate dalle strutture competenti degli UTR;

3. di prevedere che gli indennizzi e i contributi di cui al punto 2 siano concessi ed erogati nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo con particolare riferimento agli articoli 1) «Campo di applicazione», 2) «Definizioni», 3) «Aiuti «de minimis»», 5) «Cumulo», 6) «Controllo», che stabilisce che il contributo complessivo degli importi *de minimis* erogabili ad una stessa impresa non deve superare i 15.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;

4. di escludere dalla concessione dell'indennizzo e/o del contributo le imprese in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

5. di escludere dalla erogazione dell'indennizzo e/o del contributo le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;

6. di stabilire che:

- a) la quota di compartecipazione a carico degli organi di gestione degli ATC/CAC per danni e interventi localizzati nei territori a caccia programmata di loro competenza, sia pari al dieci per cento degli importi liquidabili;
- b) gli indennizzi e i contributi siano concessi ed erogati esclusivamente agli imprenditori agricoli singoli o associati di cui all'art. 2135 del Codice Civile, al netto di ogni altra fonte di finanziamento già concessa per lo stesso evento o per gli stessi interventi di prevenzione;
- c) i richiedenti, ai fini della erogazione dell'indennizzo e/o del contributo, forniscano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello approvato con provvedimento del dirigente competente della direzione generale agricoltura, che informi su eventuali aiuti *de minimis* ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti e attestati:

- di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del suddetto regolamento (UE);
- di non rientrare tra imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/1589;
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- l'ammontare dell'eventuale indennizzo o contributo derivante da altre fonti di finanziamento già concesso per lo stesso evento o per le stesse opere di prevenzione.

7. di stabilire che:

- a) i criteri di cui al punto 1 si applicano alle domande di indennizzo e contributo presentate dal 1° gennaio 2017 e fino a eventuale nuova determinazione;
- b) per le domande di indennizzo e contributo presentate entro il 31 dicembre 2016 e la relativa istruttoria continuano ad applicarsi i provvedimenti provinciali vigenti ai sensi della l.r. 7/2016 e che le stesse dovranno essere corredate o integrate dalla dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6c del presente provvedimento;
- c) i soggetti che hanno inoltrato domanda di indennizzo e/o contributo ai sensi all'art. 47 della l.r. 26/93 nel

- periodo intercorrente tra il 1° aprile 2016 e la data di pubblicazione del presente provvedimento trasmettano agli UTR la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 6.c entro il 12 dicembre 2016, pena la non ammissibilità della domanda;
- d) le domande di indennizzo e/o contributo ai sensi all'art. 47 della l.r. 26/93 presentate nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento e il 31 dicembre 2016 siano corredate, o integrate entro il 31 dicembre 2016, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al punto 6.c, pena la non ammissibilità della domanda;
 - e) con successivi provvedimenti, i dirigenti delle competenti strutture UTR, previo controllo dei requisiti *de minimis* dichiarati dai richiedenti, approvino l'elenco dei beneficiari ammissibili e dei relativi importi a contributo, sulla base delle risorse disponibili a bilancio per gli esercizi di competenza, e impegnino e liquidino a favore degli ATC/CAC
 - f) gli ATC e i CAC provvedano all'erogazione degli indennizzi e dei contributi ai beneficiari sulla base dei provvedimenti di cui alla lett. e);
 - g) le domande presentate nel 2016 a decorrere dal 1° aprile e istruite dagli UTR alla data del 31 ottobre saranno liquidate dai competenti dirigenti degli UTR agli ATC/CAC, entro il 30 dicembre 2016, con risorse disponibili sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica» del bilancio 2016; gli ATC/CAC provvederanno alla erogazione ai beneficiari finali entro il 31 gennaio 2017;
 - h) le domande istruite dagli UTR dopo il 31 ottobre e fino al 30 settembre 2017 saranno liquidate ai beneficiari finali entro il 30 dicembre 2017 sulla base delle risorse disponibili a bilancio 2017 sul capitolo 16.01.104.11647 «Trasferimenti ai comitati di gestione degli ambiti territoriali e comprensori alpini di caccia (ATC e CAC) per danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica»;
 - i) a decorrere dal 1° gennaio 2017, le domande istruite dagli UTR tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre dell'anno in corso saranno liquidate ai beneficiari entro il 30 dicembre dello stesso anno;
 - j) che le domande presentate e non ancora istruite al 31 ottobre 2016 e le domande presentate dal 1° gennaio 2017 e successivi ed istruite dagli UTR entro il 30 settembre di ciascun anno saranno liquidate al beneficiario finale, sulla base delle risorse disponibili a bilancio, entro l'esercizio finanziario di competenza, e nel caso in cui le risorse poste a bilancio sugli esercizi futuri non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno si procederà alla liquidazione ridotta proporzionalmente in egual misura;

8. Le presenti disposizioni non si applicano al territorio della Provincia di Sondrio;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —